



2024/957

25.4.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 205/2023

del 22 settembre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/957]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32023 R 0334**: Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023 (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 29)
- **32023 R 0377**: Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023 (GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1)".

Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32023 R 0334**: Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023 (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 29)
- **32023 R 0377**: Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023 (GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1)".

⁽¹⁾ GU L 47 del 15.2.2023, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/334 e (UE) 2023/377 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.